



COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza



REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 27.07.2021

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ DEL COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Art. 1 *Istituzione*

1. È istituita presso l'Amministrazione Comunale di Fagnano Castello la Commissione comunale per favorire le parità tra coloro che per genere, identità di genere, orientamento sessuale, credo religioso, etnia, disabilità, salute ed età, si trovino a vivere una condizione di svantaggio, garantendo così l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 e 37 della Costituzione Italiana.
2. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, promuovendo iniziative di partecipazione democratica, informazione, ricerca e indagini finalizzate a prevenire, evidenziare ed eliminare ogni forma di discriminazione perseguendo l'obiettivo dell'inclusione e del rispetto di tutte le diversità-
3. La Commissione ha sede nel palazzo comunale.
4. Alla Commissione non spetta alcun compenso.

Art. 2 *Compiti e finalità*

1. La commissione ha i seguenti compiti:
 - Ascoltare le istanze e i bisogni provenienti dalla Cittadinanza, proporre azioni di intervento per eliminare le forme di discriminazione segnalate sul territorio locale;
 - Evidenziare le forme di discriminazione basate sulle differenze di genere nell'ambito del lavoro e della vita politica e sociale, con particolare riferimento alla realtà locale;
 - Proporre iniziative per la diffusione della cultura delle pari opportunità considerata in tutti i suoi aspetti e ambiti di applicazione con particolare riferimento alle problematiche inerenti le pari opportunità nei rapporti fra coniugi, i casi di violenza nelle relazioni familiari, le molestie sessuali, la tutela ed il sostegno della maternità e paternità;

- Promuovere iniziative culturali, di informazione e di formazione al fine di promuovere le pari opportunità e l'uguaglianza coinvolgendo il mondo della scuola, del lavoro, delle istituzioni, dell'associazionismo e dei servizi;
- Adottare forme di collaborazione e di contatto con le commissioni pari opportunità degli altri comuni, provinciali, regionali e nazionali per la condivisione e il raggiungimento di obiettivi comuni;
- Collaborare con le associazioni del volontariato presenti sul territorio che indirizzano la propria azione verso la salvaguardia dei diritti dei soggetti socialmente più deboli e discriminati;
- Sviluppare rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale;
- Compiere ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1.

Art. 3

Composizione e durata

1. La Commissione è formata da donne e uomini che siano interessati a condividere le finalità dell'istituzione, nonché da componenti delle associazioni e dei comitati formalmente costituiti ed operanti sul territorio del Comune di Fagnano Castello, che per statuto o atto costitutivo si occupino di tematiche e problematiche relative a qualsiasi forma di discriminazione.
2. La Commissione è composta da:
 3.
 - l'Assessore Comunale alle Pari opportunità;
 - tutte le Consigliere comunali elette. La Minoranza e la Maggioranza, inoltre, possono nominare ciascuno un componente espressione del mondo della società civile, particolarmente rappresentativo nell'ambito dell'associazionismo, dell'imprenditoria, della sanità, della cultura, del sociale;
 - Altri componenti fino ad un massimo di 10 membri:
 - ✓ operanti nel territorio comunale che possiedono competenza ed esperienza nel campo delle pari opportunità nei vari settori: storico, giuridico, economico, sociale, sociologico, psicologico, sanitario, del lavoro, della formazione, della comunicazione, della produzione artistica, nonché in altri ambiti attinenti alle finalità e ai compiti della commissione.
 - ✓ designati da associazioni o comitati la cui finalità da Statuto siano compatibili con quelli della Commissione;

I membri della Commissione, di cui all'ultimo punto, dovranno produrre espressa domanda al Sindaco.

3. Sarà predisposto, a tal proposito, un avviso pubblico che indicherà i tempi e le modalità circa la designazione delle rappresentanti. Nel caso gli aspiranti siano maggiori a dieci si procederà ad effettuare un sorteggio (dinanzi agli aspiranti) e consequenziale graduatoria.

La Commissione, nominata dal Responsabile Servizi Affari Generali, resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione; il Sindaco promuoverà la procedura per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.

4. La Commissione, presieduta dal Responsabile del Settore competente, formula una graduatoria dei candidati perseguendo gli obiettivi di esaltare la motivazione, le esperienze e le competenze rispetto alle politiche di pari opportunità, alle tematiche e alle finalità che la Commissione si è data.

5. La durata della Commissione Pari Opportunità coincide con quella del Consiglio Comunale e ne segue le vicende in conformità alle norme del Testo Unico n. 267/2000 per quanto applicabili. Le sue funzioni sono prorogate, esercitabili limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento della nuova Commissione.

Art. 4 ***Funzionamento***

1. La Commissione elegge al proprio interno e a maggioranza un Presidente e un Vicepresidente, che compongono l'Ufficio di Presidenza; fino alla elezione svolge le funzioni di Presidente l'Assessore alle pari opportunità.

2. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione, assicura i rapporti con gli organi del Comune, con la Provincia, con gli altri Comuni, con gli Enti e con le Associazioni esterne, propone alla Giunta comunale l'adozione di provvedimenti relativi alle attività della Commissione.

3. Il Presidente presiede le sedute, le convoca e ne dirama l'ordine del giorno, in conformità al programma concordato con l'Assessore alle Pari Opportunità e presentato al Sindaco. La Commissione viene convocata dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei componenti. La richiesta deve essere presentata in forma scritta al Presidente stesso, che dispone la convocazione entro e non oltre dieci giorni. Il Presidente convoca la Commissione anche quando sia necessario rendere parere agli organi istituzionali del Comune.

4. La Commissione delibera validamente a maggioranza dei presenti.

5 Tra i componenti della Commissione stessa viene nominato un Segretario che verbalizza le sedute delle riunioni e svolge tutti i compiti inerenti la segreteria.

6. La convocazione avviene mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno sette giorni prima della data della riunione; nei casi di urgenza (motivata) l'invio è effettuato almeno 24 ore prima.

7. L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, fatti salvi i principi del giusto procedimento, comporta la decadenza dalla carica di componente ed è proposta dalla Commissione al Responsabile del Settore competente il quale provvede a sostituire i componenti decaduti e/o dimissionari, secondo quanto enunciato al comma 5 dell'art.3.

8. Ai lavori della Commissione possono essere invitate/i a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta o del Consiglio comunale o degli Uffici comunali.

9. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro (coordinati dalla Presidente), le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. A detti gruppi di lavoro possono essere invitate/i a partecipare anche cittadine/i o consulenti scelte/i sulla base della competenza in merito agli argomenti trattati.

10. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne stabilisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.

Art. 5

Funzioni e competenze

1. La Commissione propone al Sindaco un programma annuale di attività contenente la previsione di spesa per la sua attuazione, redatto in conformità alle linee programmatiche di mandato.

2. La Commissione, inoltre, invia al Sindaco una relazione annuale sull'attività svolta. Il Sindaco ne cura la trasmissione ai Consiglieri, per opportuna conoscenza.

3. La Commissione esprime, su richiesta, il parere di cui all'art. 4 comma 3.

4. La Commissione esprime indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente e per l'applicazione dei "codici di comportamento" all'interno dell'Ente.

5. La Commissione Comunale per la Pari Opportunità, ai fini previsti dalla L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, è partecipante necessaria di tutti i procedimenti amministrativi che abbiano incidenza sui processi di valorizzazione della differenza e sulla soggettività di genere.

Art. 6
Principi organizzativi

1. Gli oneri finanziari per le attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, ai sensi di legge e nei limiti dello stanziamento di bilancio.
2. La Commissione delle Pari Opportunità è dotata, per il proprio funzionamento, di un idoneo locale del Comune destinato a questo scopo e fornito degli arredi e degli strumenti necessari.
3. La Commissione ha comunque facoltà di avvalersi degli Uffici Comunali su materie di competenza degli stessi o d'interesse della Commissione.

Art. 7
Informazione e Documenti

1. Le informazioni ed i documenti assunti dalla Commissione nel corso delle sue attività non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di privacy.

Art. 8
Modificazioni ed abrogazioni del regolamento

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive, sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Fagnano Castello.